

Contratto di scuola e revisori dei conti *settembre 2006*

I revisori dei conti tentano continuamente invasioni di campo sulla contrattazione di istituto cercando di limitare le prerogative del sindacato e del Dirigente.

La contrattazione integrativa di istituto però ha due soli limiti.

Il primo riguarda le materie delegate dal Ccnl al contratto integrativo di istituto (art.6). Ad esempio non è possibile contrattare una indennità per missioni perché questa materia non è oggetto di contrattazione.

Il secondo limite è rappresentato dalla spesa che non può superare le previsioni del programma annuale. In pratica le attività stabilite dal contratto di istituto non possono avere costi superiori a quelli che la scuola può permettersi.

Allora i revisori cosa controllano?

- 1) il rispetto dei limiti di spesa;
- 2) la stessa corrispondenza tra le materie contrattate a scuola e quelle previste dal contratto nazionale (es. assegnazione ai plessi, riduzione a 35 ore, incarichi specifici).

E quindi?

I revisori non entrano nel merito delle scelte fatte in sede di contrattazione. Questo non significa che i revisori non possono dare consigli al Dirigente. Anzi, i revisori dovrebbero soprattutto svolgere attività di consulenza per migliorare l'utilizzo delle risorse finanziarie. Il dirigente però non è obbligato a seguire i loro consigli, ma valuta nella sua autonomia, se farlo o meno.

Quali sono i riferimenti a sostegno di questa tesi?

Vediamo cosa dicono le circolari e gli articoli del contratto che trattano l'argomento.

Art. 4 del CCNL 2002: la verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa si attua nel rispetto dei vincoli di bilancio.

La C.M. n. 109 dell'11 luglio 2001 (integrata dalla nota prot. 367 del 27 luglio 2001) limita il campo d'azione dei revisori dei conti alla certificazione di compatibilità finanziaria con i vincoli derivanti dal contratto integrativo nazionale e dalle voci di spesa iscritte nel bilancio.

Nota Aran del 7 marzo 2006 che su richiesta dei sindacati scuola chiarisce che non esiste pre intesa nel caso di contratti integrativi e che non è compito dei revisori accertare la regolare composizione delle delegazioni trattanti.

Che cos'è il modello "Athena 2"

E' lo schema di certificazione dei costi dei contratti integrativi che usano i collegi dei revisori per le loro verifiche.

In pratica uno strumento di lavoro presentato dal Ministero dell'Economia per esigenze di omogeneità delle le verifiche. In realtà la sua diffusione non è stata neutra visto che il fine autentico di questa operazione è quello di attaccare l'autonomia scolastica e smantellare il contratto di scuola. Per questo motivo la FLC Cgil ne ha chiesto il ritiro.

La FLC Cgil inoltre ritiene necessario:

- una maggiore coerenza e chiarezza delle varie norme per facilitare il lavoro di tutti: dirigenti, direttori, Rsu e revisori;
- la modifica dell'attuale regolamento di contabilità che dovrà prevedere la certificazione del contratto integrativo contestualmente all'approvazione del programma annuale e definire con maggiore chiarezza ruoli, funzioni e responsabilità e requisiti professionali dei revisori.

I revisori possono controllare documenti come ad esempio i registri dei consigli di classe?

No visto che non hanno funzioni ispettive.

Con tutta chiarezza l'art 1 comma 4 del D.L.vo 286/99 lo esclude: "*Non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle università, dell'attività didattica del personale della scuola, all'attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca*".